MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 2

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 31 dicembre 1986. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' effettuata dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' nel caso di morosita' intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi commi. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone effettivamente corrisposto dal conduttore e' aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 26 settembre 1986, non più in vigore dal 25 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Estremi	Decreto-legge 24 settembre 1986, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contratti-di-locazione-di-immobili-1986/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it